

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 617-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica, nella seduta del 1<sup>o</sup> febbraio 1973*

*modificato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati, nella seduta del 10 luglio 1974 (V. Stampato n. 1691)*

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**  
**(BADINI CONFALONIERI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**  
**(MALAGODI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
**(TAVIANI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 luglio 1974*

---

**Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione  
del turismo all'estero**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

A decorrere dall'anno finanziario 1973, il contributo di cui all'articolo 1, lettera *b*) della legge 4 marzo 1964, n. 114, in favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), da erogarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario, è stabilito in lire 5.015 milioni.

**Art. 2.**

A decorrere dallo stesso anno, in favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è disposto un contributo di lire 2.000 milioni per l'attuazione di piani di attività promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche concernenti il turismo giovanile, da erogarsi dopo l'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, concernente norme per il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974, un contributo di lire 1.000 milioni per l'attuazione di piani di attività promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche concernente il turismo giovanile, da erogarsi dopo la loro approvazione da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, numero 1041, recante norme per il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Il contributo di cui al precedente comma è stabilito in lire 2.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1975.

**Art. 3.**

Dopo il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, è aggiunto il seguente:

« Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario; un rappresentante delle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede quanto a lire 4.000 milioni con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quanto a lire 1.000 milioni con riduzione del capitolo 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno medesimo e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Friuli-Venezia Giulia; un rappresentante per ciascuna delle provincie di Trento e Bolzano ».

Art. 4

Dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, è aggiunto il seguente: « Fanno altresì parte del Comitato esecutivo due rappresentanti delle Regioni ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.